

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri Presidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
- avv. Giancarlo Davide Colangelo membro designato dalla Banca d'Italia
- prof. avv. Nicola Rocco Di Torrepadula membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- prof. avv. Giuseppe Guizzi membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

seduta del 15.1.2013

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con atto del 24-25.9.2012, la cliente, richiamando il contenuto del reclamo, si è lamentata delle inutili richieste di produzione di documentazione da parte dell'intermediario. In particolare la ricorrente ha dichiarato di essersi recata in data 19.4.2012 presso quest'ultimo, consegnando la documentazione richiesta per l'apertura di un conto corrente. In quella occasione sarebbero stati firmati i moduli per l'apertura.

Il 12.6.2012 avrebbe ricevuto, però, una richiesta di consegna di ulteriore documentazione che, a suo dire, sarebbe inutile perché già ricompresa nella documentazione in precedenza fornita.

Si è, pertanto, lamentata della "lentezza e grovigli burocratici" dell'intermediario auspicando una positiva conclusione della vicenda.

Con controdeduzioni del 19.12.2012, l'intermediario ha respinto le accuse ed ha dichiarato che la documentazione richiesta era necessaria, non essendovi alcuna preclusione all'instaurazione del rapporto.

DIRITTO

Va osservato, in via preliminare, che la domanda della ricorrente non appare in concreto identificabile.

Sembra, per un verso, che quest'ultima chieda l'instaurazione coattiva del rapporto di conto corrente. Com'è evidente, però, non è possibile ottenere nella specie una pronuncia volta alla conclusione del rapporto, per cui la domanda non può che essere infondata.

Ad analoga conclusione si perviene, qualora si ritenga, per altro verso, che la domanda sia rivolta a far valere una presunta responsabilità pre-contrattuale (art. 1337 c.c.)

A parte che nella specie non vi è stata un'interruzione brutale delle trattative, non sembra che l'intermediario non abbia violato il canone di buona fede. In particolare, non appare, che alla luce del criterio di rapidità che riempie di contenuto la trasparenza che gli intermediari debbono mantenere nei rapporti con i clienti, vi sia stata una significativa violazione di tale criterio da parte dell'intermediario.

In ogni caso, stante l'impossibilità di identificare la domanda il ricorso non può che essere dichiarato irricevibile.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI